

N.° 6193.

COMITATO CENTRALE

DI PUBBLICA SICUREZZA.

Milano, il 3 giugno 1848.

REGOLAMENTO ORGANICO DEGLI UFFICIALI DI PACE.

Per garantire e mantenere la sicurezza pubblica mediante l'intervento di persone probe ed intelligenti, questo Comitato con sua Determinazione del giorno 8 aprile 1848 istituiva un Corpo di Ufficiali di Pace addetto al Comitato stesso.

Le modificazioni da quell'epoca ad oggi introdotte nelle norme generali di questa istituzione, avendo in alcune parti alterato il tenore del Decreto originario, esso si dichiara abrogato e lo si riproduce nei termini seguenti:

Gli Ufficiali di Pace devono avere di regola almeno l'età d'anni 30.

Gli Ufficiali di Pace sono funzionarj dell'ordine civile, e quindi tenuti all'iscrizione nei ruoli della Guardia Nazionale, e vengono dispensati dal servizio attivo dietro loro richiesta.

Il numero degli Ufficiali di Pace viene per ora portato a 160, salvo di aumentare questo numero quando se ne presenti il bisogno.

Gli Ufficiali di Pace si dividono in Coorti ciascuna di venti. Ogni Coorte a pluralità di voti presenta una tripla per la nomina di un Capo e Sottocapo da farsi dal Comitato. Il Capo ed il Sottocapo hanno l'incarico di dirigere la loro Coorte nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

Oltre queste Coorti vi è un numero qualunque, ma non oltre ai 40, di Ufficiali di Pace formanti *Corpo aggregato* con speciale organizzazione da determinarsi ed aventi un Capo nominato direttamente dal Comitato.

Un Membro del Comitato col nome di Direttore è specialmente incaricato della direzione generale degli Ufficiali di Pace. Egli si fa coadjuvare da uno o più Ufficiali di Pace consulenti legali e da un Segretario almeno.

Un Capo o Sottocapo di Coorte colla propria Coorte dovrà giornalmente risiedere per turno presso il Comitato per eseguirne gli ordini. Non ostante tutti gli Ufficiali di Pace sono indistintamente obbligati a prestarsi anche fuori di turno quando ne vengono richiesti.

Gli Ufficiali di Pace portano per distintivo una fascia ad armacollo col motto = *Rispetto alla Legge* =.

Gli Ufficiali di Pace hanno lo speciale incarico di provvedere alla pubblica sicurezza sotto la direzione del Comitato. Essi dietro mandato scritto ed ostensibile del Comitato dirigono le perlustrazioni e gli arresti, invocando, ove è d'uopo, l'assistenza della forza nazionale o di linea qualunque, erigono processi verbali, procedono a preliminari interrogatorj, e si prestano infine a tutti gli ordini che loro vengono trasmessi dal Comitato nello scopo di mantenere la pubblica tranquillità e tutelare gl'interessi della Nazione. Le mansioni degli Ufficiali di Pace, sia dei componenti le Coorti, sia degli aggregati, ponno estendersi anche fuori di città nei distretti della provincia e nelle altre provincie, salva la debita deferenza alle Autorità locali di queste.

Gli Ufficiali di Pace che nell'esercizio delle loro funzioni avranno saputo combinare l'esecuzione del loro dovere coi riguardi dovuti al privato, e si saranno distinti, potranno contare sul premio più ambito dai buoni cittadini, quello cioè della pubblica riconoscenza.

FAVA, *Presidente.*

CARCANO.

N.º $\frac{6944}{1754}$

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA

Al Comitato Centrale di Pubblica Sicurezza.

Milano, il 15 giugno 1848.

Il Governo approva il progetto di un nuovo Regolamento pel Corpo degli Ufficiali di Pace rassegnato da cotesto Comitato con foglio 3 giugno corrente, e ne attende quindi la pronta attivazione. Una tale istituzione ben meritò della Patria sino da' suoi primordj, ed ora ne assicura di vedere sempre più confermata quella estimazione che giustamente si procaccia.

CASATI, *Presidente.*

TURRONI.

REZZONICO.

A. MAURI, *Segretario.*